



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**Stagione Sportiva 2023/2024**

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**Comunicato Ufficiale N.40/TFT del 6/06/2024**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 3/06/2024

ha adottato le seguenti:

**DELIBERE**

**Fasc.234**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devinentis.**

**Prot.24406/481 pfi23-24/PM/fda.**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Alessandro Penna**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Banzano: -della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, quantomeno per il periodo tra l'8.10.2023 ed il 3.1.2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere affidato quantomeno per il periodo tra l'8.10.2023 ed il 3.1.2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria, al sig. Raffaele Trombetta nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

il sig. **Raffaele Trombetta**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Real Banzano:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, quantomeno per il periodo tra l'8.10.2023 ed il 3.1.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Real Banzano militante nel campionato di Seconda Categoria senza tesserarsi per tale società e pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

la società **A.S.D. Real Banzano** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Alessandro Penna e Raffaele Trombetta così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, **non facevano pervenire memorie difensive**. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: l'allenatore sig. Raffaele Trombetta la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente sig. Alessandro Penna, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.S.D. Real Banzano € 800,00 di ammenda.

Il deferimento è fondato. Ed invero, dagli atti d'indagine posti in essere dalla Procura Federale e dai documenti acquisiti dalla stessa (in particolare censimento e organigramma della società Asd Real Banzano, modulo di tesseramento di Raffaele Trombetta, nonché distinte di gara relative agli incontri disputati dalla società Asd Real Banzano del 8/10/2023 e il 3/09/2024, e audizioni di alcuni tesserati della società Asd Real Banzano), è risultato che il sig. Trombetta Raffaele ha svolto il e i compiti di allenatore della squadra deferita, dirigendo gli allenamenti settimanali e sedendo in panchina in assenza di abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico.

Il Tribunale, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: per: l'allenatore sig. Raffaele Trombetta la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente sig. Alessandro Penna, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Real Banzano € 500,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 3.06.2024,**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.240**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devinentiis.**

**Prot.24764/484 pfi23-24/PM/mf.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

1.il sig. **Bel Krishna "Ball" Vincenti**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Borussia Aragones; per rispondere: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 47 del regolamento della L.N.D. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2023 – 2024 sino al mese di dicembre 2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania della società ASD Borussia Aragones, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per l'allenatore **sig. Bel Krishna "Ball" Vincenti quattro (4) mesi di inibizione.**

Premesso che in data 20/02/2024 veniva notificato dalla P.F. l'avviso di conclusione delle indagini a tale sig. Ball Vincenti presso la società Asd Borussia Aragones. Pertanto, osserva il Tribunale che, come da eccezione formulata dalla difesa, non vi è prova dell'esistenza di alcun "Ball " Vincenti e, di contro, si evidenzia che il probabile reale destinatario dell'avviso era il sig. Vincenti Bel Krishna, come si evince dall'atto di deferimento notificato in data 2/04/2024 presso la società Asd Borussia Aragones, nonché in Asti alla via San Martino, 47. Pertanto, alla luce, di quanto esposto appare evidente che vi sia stata violazione del diritto di difesa, poiché il deferito – non avendo ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini ex art.123 CGS, per le ragioni sopra dedotte, non ha potuto nei tempi e nei modi indicati nel predetto avviso, difendersi adeguatamente. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

Di dichiarare la nullità assoluta di tutti gli atti successivi alla conclusione delle indagini, e quindi il non doversi procedere nei confronti del sig. Bel Krishna Vincenti.

Così deciso in Napoli, in data 3.06.2024,

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.238

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devinenti.**

Prot. 26754/80 pfi23-24 PM/fda del 23/04/2024

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la società **A.S.D. San Leucio del Sannio**, per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Antonio Petito, Gianluca Dagata, Simone Mignone e Francesco Reale così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

**Rilevato** che nei confronti dei sigg.ri Simone Mignone Gianluca Dagata e Francesco Reale è stata esercitata l'azione disciplinare con separato atto di deferimento dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania;

**Rilevato** che il sig. Antonio Petito, in proprio e nella qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Leucio del Sannio ha convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

**Rilevato**, altresì, che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 267/AA del 18 dicembre 2023 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. San Leucio del Sannio prevedeva l'applicazione della sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione ed € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda;

**Considerato** che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 401/AA del 27 marzo 2024 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società A.S.D. San Leucio del Sannio in quanto la società non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l'adempimento.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per la società A.S.D. San Leucio del Sannio, € 466,00 di ammenda e punti due (2) di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2024/2025.

Ritiene il Collegio, la richiesta della P.F. eccessiva e quindi di doverla mitigare. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per la società A.S.D. San Leucio del Sannio, € 350,00 di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025.**

Così deciso in Napoli, in data 3.06.2024,

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

## Fasc.242

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devinenti.**

**Prot.28040/611 pfi23-24/PM/fda (Campionato 3° Categoria – CE-)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Raffale Iannitti**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Boys Vanvitelli, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Vincenzo Sicuro, Angelo Ciaramella, Crescenzo Rivetti, Gennaro Tarantino, Salvatore Palmieri, Tommaso Di Guida, Antonio Febbraio, Alessandro Lanzante, Francesco Francese, Ludovico Capponcelli, Matteo Cepparulo, Pietro Antimo Marciano, Michele Cavallo, Pio Anthony Pisu, Luigi Merola, Sekou Sangare, Francesco Motta, Albert Pasek, Pietro Falco, Armando Fusco, Vincenzo Leone, Giuseppe Russo, Bartolomeo Marino e Seikou Drammeh, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli in occasione delle seguenti gare:

i calciatori sigg.ri Vincenzo Sicuro, Angelo Ciaramella, Crescenzo Rivetti, Gennaro Tarantino, Salvatore Palmieri, Tommaso Di Guida, Antonio Febbraio, Alessandro Lanzante, Francesco Francese e Ludovico Capponcelli alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023, Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria; i calciatori sigg.ri Matteo Cepparulo, Pietro Antimo Marciano, Michele Cavallo e Pio Anthony Pisu alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023 e Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria; i calciatori sigg.ri Luigi Merola e Sekou Sangare alle gare A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023, Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria; i calciatori sigg.ri Giuseppe Russo e Bartolomeo Marino alla gara A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, valevole per il campionato di Terza Categoria; il calciatore sig. Francesco Motta alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria; il calciatore sig. Pietro Falco alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, valevoli per il campionato di Terza Categoria; il calciatore sig. Albert Pasek alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, valevoli per il campionato di Terza Categoria; il calciatore sig. Armando Fusco alle gare A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023 e Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023, valevoli per il campionato di Terza Categoria; il calciatore sig. Vincenzo Leone alle gare Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, valevoli per il campionato di Terza Categoria; il calciatore sig. Seikou Drammeh alla gara Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023, valevole per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

il sig. **Gregorio Lacarbonara**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Boys Vanvitelli: dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Vincenzo Sicuro, Angelo Ciaramella, Crescenzo Rivetti, Gennaro Tarantino, Matteo Cepparulo, Salvatore Palmieri, Tommaso Di Guida, Antonio Febbraio, Pietro Antimo Marciano, Alessandro Lanzante, Francesco Francese, Francesco Motta, Michele Cavallo, Pio Anthony Pisu, Pietro Falco, Ludovico Capponcelli, Albert Pasek, Luigi Merola, Armando Fusco e Sekou Sangare, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

sig. **Emanuele Dubioso**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Macerata

Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, sotto-scritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Vincenzo Sicuro, Angelo Ciaramella, Crescenzo Rivetti, Gennaro Tarantino, Matteo Cepparulo, Salvatore Palmieri, Tommaso Di Guida, Antonio Febbraio, Pietro Antimo Mar-ciano, Alessandro Lanzante, Francesco Francese, Francesco Motta, Michele Cavallo, Pio Anthony Pisu, Pietro Falco, Ludovico Capponcelli, Albert Pasek, Luigi Merola, Armando Fusco, Sekou San-gare, Seikou Drammeh, Vincenzo Leone, Giuseppe Russo e Bartolomeo Marino, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

il sig. **Vincenzo Sicuro**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023, Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Angelo Ciaramella**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023, Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Crescenzo Rivetti**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023, Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Gennaro Tarantino**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023, Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di di-rigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Salvatore Palmieri**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva

all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023, Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Tommaso Di Guida**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse per la società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023, Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Antonio Febbraio**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023, Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Alessandro Lanzante**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023, Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Francesco Francese**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023, Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Ludovico Capponcelli**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023, Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli –

Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Matteo Cepparulo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023 e Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Pietro Antimo Marciano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023 e Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Michele Cavallo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023 e Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Pio Anthony Pisu**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023 e Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Luigi Merola**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023, Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Sekou Sangare**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023, Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, tutte valevoli per il

campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Francesco Motta**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Albert Pasek**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Pietro Falco**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Armando Fusco**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023 e Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Vincenzo Leone**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Giuseppe Russo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alla gara A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;



il sig. **Bartolomeo Marino**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alla gara A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Seikou Drammeh**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alla gara Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **A.S.D. Boys Vanvitelli** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Raffaele Iannitti, Gregorio Lacarbonara, Emanuele Dubioso, Vincenzo Sicuro, Angelo Ciaramella, Crescenzo Rivetti, Gennaro Tarantino, Salvatore Palmieri, Tommaso Di Guida, Antonio Febbraio, Alessandro Lanzante, Francesco Francese, Ludovico Capponcelli, Matteo Cepparulo, Pietro Antimo Marciano, Michele Cavallo, Pio Anthony Pisu, Luigi Merola, Sekou Sangare, Francesco Motta, Albert Pasek, Pietro Falco, Armando Fusco, Vincenzo Leone, Giuseppe Russo, Bartolomeo Marino e Seikou Drammeh, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società **A.S.D. Boys Vanvitelli** malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori: **sig. Gregorio Lacarbonara ed Emanuele Dubioso**, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente **sig. Raffaele Iannitti** per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, **non facevano pervenire memorie difensive**. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo **raccomandata** per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

1. il calciatore **Vincenzo Sicuro**, sei (6) giornate di squalifica;
2. il calciatore **Angelo Ciaramella**, sei (6) giornate di squalifica;
3. il calciatore **Crescenzo Rivetti**, sei (6) giornate di squalifica;
4. il calciatore **Gennaro Tarantino**, sei (6) giornate di squalifica;
5. il calciatore **Salvatore Palmieri**, sei (6) giornate di squalifica;
6. il calciatore **Tommaso Di Guida**, sei (6) giornate di squalifica;
7. il calciatore **Antonio Febbraio**, sei (6) giornate di squalifica;
8. il calciatore **Alessandro Lanzante**, sei (6) giornate di squalifica;
9. il calciatore **Francesco Francese**, sei (6) giornate di squalifica;
10. il calciatore **Ludovico Capponcelli**, sei (6) giornate di squalifica;
11. il calciatore **Matteo Cepparulo**, cinque (5) giornate di squalifica;
12. il calciatore **Pietro Antimo Marciano**, cinque (5) giornate di squalifica;
13. il calciatore **Michele Cavallo**, cinque (5) giornate di squalifica;
14. il calciatore **Pio Anthony Pisu**, cinque (5) giornate di squalifica;
15. il calciatore **Luigi Merola**, cinque (5) giornate di squalifica;
16. il calciatore **Sekou Sangare**, cinque (5) giornate di squalifica;
17. il calciatore **Francesco Motta**, cinque (5) giornate di squalifica;

18. il calciatore **Albert Pasek**, cinque (5) giornate di squalifica;
19. il calciatore **Pietro Falco**, quattro (4) giornate di squalifica;
20. il calciatore **Armando Fusco**, quattro (4) giornate di squalifica;
21. il calciatore **Vincenzo Leone**, quattro (4) giornate di squalifica;
22. il calciatore **Giuseppe Russo**, tre (3) giornate di squalifica;
23. il calciatore **Bartolomeo Marino**, tre (3) giornate di squalifica;
24. il calciatore **Seikou Drammeh**, tre (3) giornate di squalifica;
25. per il **Presidente sig. Raffaele Iannitti**, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione;
26. per il **dirigente accompagnatore Sig. Gregorio Lacarbonara**, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione;
27. per il **dirigente accompagnatore Sig. Emanuele Dubioso**, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione;
28. per la società **A.S.D. Boys Vanvitelli** la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 450,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. **A.S.D. Boys Vanvitelli** alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, così come risulta documentalmente e di irrogare per:**

1. il calciatore **Vincenzo Sicuro**, quattro (4) giornate di squalifica;
2. il calciatore **Angelo Ciaramella**, quattro (4) giornate di squalifica;
3. il calciatore **Crescenzo Rivetti**, quattro (4) giornate di squalifica;
4. il calciatore **Gennaro Tarantino**, quattro (4) giornate di squalifica;
5. il calciatore **Salvatore Palmieri**, quattro (4) giornate di squalifica;
6. il calciatore **Tommaso Di Guida**, quattro (4) giornate di squalifica;
7. il calciatore **Antonio Febbraio**, quattro (4) giornate di squalifica;
8. il calciatore **Alessandro Lanzante**, quattro (4) giornate di squalifica;
9. il calciatore **Francesco Francese**, quattro (4) giornate di squalifica;
10. il calciatore **Ludovico Capponcelli**, quattro (4) giornate di squalifica;
11. il calciatore **Matteo Cepparulo**, tre (3) giornate di squalifica;
12. il calciatore **Pietro Antimo Marciano**, tre (3) giornate di squalifica;
13. il calciatore **Michele Cavallo**, tre (3) giornate di squalifica;
14. il calciatore **Pio Anthony Pisu**, tre (3) giornate di squalifica;
15. il calciatore **Luigi Merola**, tre (3) giornate di squalifica;
16. il calciatore **Sekou Sangare**, tre (3) giornate di squalifica;
17. il calciatore **Francesco Motta**, tre (3) giornate di squalifica;
18. il calciatore **Albert Pasek**, tre (3) giornate di squalifica;
19. il calciatore **Pietro Falco**, due (2) giornate di squalifica;
20. il calciatore **Armando Fusco**, due (2) giornate di squalifica;
21. il calciatore **Vincenzo Leone**, due (2) giornate di squalifica;
22. il calciatore **Giuseppe Russo**, uno (1) giornate di squalifica;
23. il calciatore **Bartolomeo Marino**, uno (1) giornate di squalifica;
24. il calciatore **Seikou Drammeh**, uno (1) giornate di squalifica;
25. per il **Presidente sig. Raffaele Iannitti**, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione;
26. per il **dirigente accompagnatore Sig. Gregorio Lacarbonara**, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione;
27. per il **dirigente accompagnatore Sig. Emanuele Dubioso**, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione;
28. per la società **A.S.D. Boys Vanvitelli** la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 350,00 di ammenda.

**In considerazione che appare eccessiva la richiesta della Procura Federale, in relazione ai fatti così come contestati.**

**Così deciso in Napoli, in data 3.06.2024,**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.233**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devinentiis.**

Prot. 23448/65 pfi23-24 PM/ps del 18/03/2024

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la società **Associazione Scuola Calcio Sacro Cuore**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Maria Rosaria Siano, Fernando Costa, Ayem Arfaolli ed Eduarder Neamtu, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:

**Rilevato**, che nei confronti dei sigg.ri Fernando Costa, Ayem Arfaolli ed Eduarder Neamtu è stata esercitata l'azione disciplinare con separato atto di deferimento dinanzi al Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Campania;

**Rilevato** che la sig.ra Maria Rosaria Siano, in proprio nonché nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Associazione Scuola Calcio Sacro Cuore, ha convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

**Rilevato**, altresì, che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 247/AA del 29 novembre 2023 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società Associazione Scuola Calcio Sacro Cuore prevedeva l'applicazione della sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione ed € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda;

**Considerato** che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 339/AA del 20 febbraio 2024 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con l'Associazione Scuola Calcio Sacro Cuore in quanto la società non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l'adempimento;

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive, che venivano inviate a Questo Tribunale in data 30/05/2024. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la società Associazione Scuola Calcio Sacro Cuore, € 400,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per la società Associazione Scuola Calcio Sacro Cuore, €250,00 di ammenda, in considerazione della sanzione già inflitta precedentemente.**

**Così deciso in Napoli, in data 3.06.2024,**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email - amministrazione.campania@Ind.it

**Publicato in Napoli, li 6 Giugno 2024**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**